



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)

N.6 del Reg. Data 06-04-2018	Oggetto: IMU. CONFERMA TARIFFE 2018
---	--

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di aprile alle ore 20:05, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale per la trattazione del presente punto:

FALCIONI ARMANDO	P	Ballatori Ettore	P
MANCINI CILLA MONICA	P	Alessi Giordana	P
CONOCCHIOLI ANTONIO	P	TALAMONTI DOMENICO	A
Filiaggi Federica	P	CORVARO GIOVANNI	P
ALFONSI ATTILIO	P	CRETONE MIRKO	P
LISSO FRANCESCO	A		

Assegnati n. 11
In Carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 6 dell'ordine del giorno.

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni Spurio e Flamini i quali hanno diritto di intervento ma non di voto.

L'Assessore Flamini, su invito del Sindaco, illustra brevemente il presente argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di

quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comporteranno una perdita di gettito, alla quale il legislatore farà fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 06-04-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno concernente il differimento al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la Legge di stabilità 2018 (LEGGE 27 dicembre 2017), n. 205, pubblicata in GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017), con la quale sono stabilite le seguenti disposizioni in materia di tributi locali :

"ART.1 COMMA 37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: « ,2017e 2018»;
"COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016,2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di*

aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti

dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 21/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha così fissato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2017

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi	9 per mille
AREE EDIFICABILI e terreni agricoli	7,6 per mille
Altri immobili	9 per mille
.....	
Detrazione per abitazione principale	€200,00

non avvalendosi della facoltà di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8% consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Accertato che il gettito IMU netto incassato nell'anno 2017 ammonta a €. 205.292,37;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 31/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 31/07/2015;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *"Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille"*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *"Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015"*;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto approvare, per l'anno 2018, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota/de trazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi	9 per mille
AREE EDIFICABILI	7,6 per mille
Altri immobili	9 per mille
.....	
Detrazione per abitazione principale	€200,00

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2017, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2018 ammonta a €. 215.000,00, a cui si aggiunge la decurtazione del gettito per quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€. 56.730,78);

Ritenuto di provvedere in merito;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 9; astenuti n. 2 (Cretone, Corvaro); votanti n. 7; voti favorevoli n. 7;

Constatato l'esito della votazione,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 06-04-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

DELIBERA

1. approvare conseguentemente, per l'anno di imposta 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	4 per mille
Aliquota ordinaria	9 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	9 per mille
Aree fabbricabili	7,6 per mille
Terreni agricoli	esente
.....	
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. di stimare in € 215.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di €. 56.730,78 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere,

Proceduto a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 9; astenuti n. 2 (Cretone, Corvaro); votanti n. 7; voti favorevoli n. 7;

Constatato l'esito della votazione,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.6 del 06-04-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 19-04-2018 la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi [n° 330 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-04-2018 in quanto trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 19-04-2018 al 04-05-2018 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..
Maltignano, li 05-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

	La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo. MALTIGNANO, li 19-04-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI
--	---